

**ISTRUZIONI**  
PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL

**SINDACO**  
E DEL  
**CONSIGLIO COMUNALE**

**AVVERTENZA:**

Si consiglia di stampare i modelli di dichiarazione di presentazione delle liste (*allegati 1 e 2 e rispettivi atti separati*) su fogli di formato A3.

In caso di stampa su fogli di formato A4, l'unicità dei moduli deve essere garantita legando i singoli fogli con spillature, timbri posti trasversalmente da pubblici ufficiali o altri mezzi con vincolo della fede privilegiata, in modo da garantire il collegamento tra i singoli fogli sottoscritti e il foglio recante il contrassegno di lista e i nominativi dei candidati.

# PREMESSA

*Le presenti istruzioni hanno lo scopo di fornire alle Amministrazioni comunali e a tutti coloro che volessero partecipare alla competizione elettorale, per la elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale, una opportuna guida nel compimento delle operazioni relative alla presentazione delle candidature.*

*A tal fine si rammenta che il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, ha recepito la direttiva comunitaria che prevede l'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo, alle elezioni comunali e circoscrizionali, ai cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia, equiparandoli, per tale verso, a tutti gli effetti, ai cittadini italiani.*

*La legge 23 novembre 2012, n. 215 ha previsto la promozione della parità di genere nell'accesso delle cariche elettive dei comuni, in misura proporzionale al loro numero di abitanti:*

- NEI COMUNI INFERIORI A 5.000 ABITANTI l'obbligo della parità di genere si ritiene assolto con la presenza, almeno, di un solo candidato di sesso diverso dagli altri;*
- NEI COMUNI CON POPOLAZIONE COMPRESA TRA I 5.000 E I 15.000 ABITANTI, le liste di candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non sia rappresentato in misura inferiore ad un terzo né superiore ai due terzi dei candidati:*
- NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI, le liste dei candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non venga rappresentato in misura inferiore ad un terzo né superiore ai due terzi dei candidati.*

*La dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva nella quale si attesta che il candidato medesimo non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge (artt. 10 e 11 del d.lgs. 30 dicembre 2012, n. 235).*

*La firma di accettazione della candidatura e le firme dei sottoscrittori delle liste devono essere autenticate da: i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.*

*Principali riferimenti normativi:*

- D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;*
- Legge 21 marzo 1990, n. 53;*
- Legge 25 marzo 1993, n. 81;*
- D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132;*
- D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197;*
- Legge 30 aprile 1999, n. 120;*
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;*
- Legge 23 novembre 2012, n. 215;*
- D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.*

## Comune con un numero di abitanti da 5.001 a 10.000

### CONSIGLIERI ASSEGNATI N. 12

---

- 1) Lista dei candidati con l'indicazione del candidato alla carica di Sindaco.

<b>Numero Candidati</b>	<b>Quote di Genere</b>	
	<b>2/3</b>	<b>1/3</b>
minimo: <b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
massimo: <b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>

- 2) Dichiarazione di presentazione della lista.  
Numero elettori sottoscrittori: minimo **60**, massimo **120**.
- 3) Programma amministrativo.
- 4) Dichiarazione di accettazione della candidatura a Sindaco, autenticata ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, contenente la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità.
- 5) Dichiarazione, autenticata come sopra, di accettazione della candidatura a consigliere, contenente la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità.
- 6) Certificato attestante l'iscrizione nelle liste elettorali comunali dei presentatori sottoscrittori della lista.
- 7) Certificati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica, del candidato alla carica di Sindaco e dei candidati alla carica di consigliere.
- 8) **MODELLO DEL CONTRASSEGNO DI LISTA.**  
Il contrassegno di lista deve essere depositato:
- a) su supporto digitale fisico, ad esempio CD, DVD, pen drive o simili, sia in formato vettoriale sia in formato PDF, anche in unico esemplare circoscritto da un cerchio,  
*oppure,*
- b) in formato cartaceo, disegnato su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico in :  
n. 3 esemplari, anche a colori, circoscritti da un cerchio con diametro di 10 cm.  
n. 3 esemplari, anche a colori, circoscritti da un cerchio con diametro di 3 cm.

*Si suggerisce che entrambi i formati (digitale e cartaceo) vengano depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore PANTONE ® e sprovvisti del profilo del colore.*

Qualora venga usato il simbolo di uno dei partiti presenti in Parlamento, occorre l'autorizzazione del segretario politico o suo delegato.